



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

**Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini U.E.**

(C.F. : _____), con il patrocinio dell'avv. ROPPO FRANCESCO e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in V.LE MATTEOTTI N. 105 47100 FORLÌ presso il difensore avv. ROPPO FRANCESCO

ATTORE/I

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLÌ-CESENA - MINISTERO INTERNO (C.F. 92087690407), con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. _____

CONVENUTO/I

Il collegio composto da

Matilde Betti	presidente rel.
Angela Baraldi	giudice
Emanuela Romano	giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 35 bis co IV ultima parte D. Lvo 25/08

Letta l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 *bis*, quarto comma D.Lvo n. 25 del 28 gennaio 2008 di sospensione della decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale;

rilevato che nella specie la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, sez. Forlì-Cesena, ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 *ter*, primo comma lettera a), D.Lvo n. 25/2008, atteso che il ricorrente ha sollevato questioni non attinenti coi presupposti della protezione internazionale;

dato atto che l'istanza di sospensione, presentata insieme al ricorso, è stata rigettata con decreto del 22 maggio 2021, assumendo la carenza di *fumus* in relazione alla attinenza della vicenda narrata coi presupposti della protezione internazionale ;

lette le note depositate tempestivamente dalla difesa in cui si evidenzia che la decisione di manifesta infondatezza adottata dalla commissione non rispetta i termini della procedura accelerata prevista dall'art. 28 bis D. Lvo 25/08 , poiché la

Commissione ha deciso il 9/8/2022 col procedimento qui impugnato a seguito di una audizione tenutasi il 3/8/22: fra la audizione e la decisione sono quindi intercorsi 6 giorni e non al massimo due come previsto dal co II dell'art. 28 bis citato;

visto atto che il convenuto non ha depositato controdeduzioni nel termine di legge;

letta la ordinanza di Cass. n. 6745/21 , secondo cui : *“la decisione di manifesta infondatezza della domanda potrà ritenersi adottata sulla base di una procedura accelerata solamente qualora il Presidente della C.T., a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter procedimentale seguito abbia rispettato i termini raddoppiati del co. 1 dell'art. 28-bis, pur sempre contratti rispetto a quelli ordinari, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale. Pertanto, la qualificazione peculiare della procedura come accelerata deve porsi come antecedente logico alla statuizione finale, non potendo discendere dalla mera formula di "manifesta infondatezza" contenuta nel provvedimento di rigetto.”*

Vista la conforme ordinanza di Cass n. 23021/20 secondo cui : *“non può invece individuarsi la disciplina della procedura accelerata per il solo fatto che, in base ad una valutazione postuma, la Commissione per la protezione internazionale abbia adottato una decisione di infondatezza della domanda all'esito dell'istruttoria e della procedura ordinaria, non potendo quella accelerata essere recuperata a posteriori a seconda del contenuto della decisione adottata dalla commissione.”*

Ritenuto che nella fattispecie, poiché non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 28 bis II co D. Lvo 25/08 il provvedimento impugnato risulta emesso all'esito di una procedura ordinaria e non accelerata, alla quale non si applicano le disposizioni speciali del co IV dell'art. 35 bis D. Lvo 25/08;

P.Q.M.

DICHIARA che il provvedimento impugnato emesso dalla commissione territoriale di Bologna – sez. Forlì Cesena il 9/8/22 nei confronti del ricorrente deve considerarsi automaticamente sospeso a seguito di proposizione del ricorso ex art 35 D. Lvo 25/08

Si comunichi.
Bologna, 15/9/22

La presidente rel.
Matilde Betti